

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	B				C				D		E		F				
DEFINIZIONE	Le parti del territorio interamente o parzialmente edificare non interessate da agglomerati urbani con caratteristiche artistiche o di particolare interesse ambientale e che abbiano densità territoriale 71,5 mc/mq e superficie coperta 1/3 della superficie fondiaria. (art. 2 D.M. 2.4.968)				Le parti del territorio destinate ai nuovi complessi insediativi non edificate o con edificazione con densità edilizia territoriale inferiore a 1,5 mc/mq e superficie coperta inferiore ad 1/6 della superficie fondiaria - (art. 2 D.M. 2.4.68) -				Le parti del territorio destinate ai nuovi complessi industriali o ad essi assimilabili (Art.2 D.M. 2.4.68)		Restante territorio comunale destinato a uso agricolo		Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale - (Art. 2 D.M. 2.4.68)				
D'USO	Tutte le destinazioni esistenti - per le nuove costruzioni: Residenze, Uffici e Negozi, Esercizi Pubblici, Laboratori Artigianali non rumorosi, Autorimesse -				RESIDENZIALE ATTREZZATA				Zone industriali artigianali della trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli.		Zona agricola		Zona riservata ad attrezzature				
TIPICI EDILIZI	B EDILIZIA RESIDENZIALE IN ZONA DI COMPLETAMENTO				C1 EDILIZIA RESIDENZIALE ATTREZZATA		C2 EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA (LEGGE 167)		C3 EDILIZIA A VILLINI		D ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE		E ZONA AGRICOLA		F ATTREZZATURA		
RIP. ALLA TAV.	7 - 8 1:10.000 - 1:4000				7 - 8 1:10.000 - 1:4000		7 - 8 1:10.000 - 1:4000		7 1:10.000		7 - 8 1:10.000 - 1:4000		7 - 8 1:10.000 - 1:4000		7 - 8 1:10.000 - 1:2000		
SIMBOLOGIA																	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI	Operazioni Consentite: Nuove costruzioni e trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione - sopraelevazione -				Operazioni consentite: Sono consentite esclusivamente costruzioni del tipo isolato		Operazioni consentite: Esclusivamente costruzioni del tipo isolato o a schiera -		Operazioni consentite: Edificazione costruzioni isolate ±		Il 10% della superficie va destinata ad attività collettive verde pubblico o parcheggi		gli edifici al servizio dell'agricoltura e di carattere rurale sono concessi oltre i limiti indicati, salvo la normativa di legge -		Costruzioni di edifici isolati, la densità edilizia relativa delle dette attrezzature verrà fissata nel rispetto delle leggi che regolano la edificazione dei vari tipi di pubbliche attrezzature -		
DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA MAX	5.00 mc/mq (Art. 7 D.M. 2.4.968)				0.80 mc/mq		2,5 mc/mq		0.30 mc/mq		---		0.03 mc/mq (Art.7 D.M. 2.4.68)		---		
DISTANZE	MINIMA TRA FABBRICATI	m.10.00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art.9 D.M. 2.4.68) tra pareti cieche: aderenza 0 m.6.00				a) tra pareti finestrate di edifici antistanti $\geq H$ edificio più alto $\geq m.10.00$ (anche su strada) b) tra pareti cieche: $\geq m.6.00$		a) tra pareti finestrate di edifici antistanti $\geq H$ edificio più alto $\geq m.10.00$ (anche su strada) b) tra pareti cieche $\geq m.6.00$		a) tra pareti finestrate di edifici antistanti $\geq H$ edificio più alto $\geq m.10.00$ (anche su strada) b) tra pareti cieche $\geq m.6.00$		---		---		---	
	MINIMA DAL CONFINE	Metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati				Metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati		Metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati		Metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati		---		m. 20,00		---	
	MINIMA ASSOLUTA	m.10.00 tra pareti finestrate				m.10.00 tra pareti finestrate m. 6.00 " " non finestrate		m.10.00 tra pareti finestrate		m.10.00 tra pareti finestrate m. 6.00 " " non finestrate		---		m. 10,00		---	
	MINIMA DAL CIGLIO STRADALE	In modo da consentire l'allineamento con i fabbricati esistenti				m.5.00 per strade sino a m.7.00 m.7.50 " " da 7.00 a 15.00 m.10.00 " " oltre m.15.00		m.5.00 per strade sino a m.7.00 m.7.50 " " da 7.00 a 15.00 m.10.00 " " oltre m.15.00		m.5.00 per strade sino a m.7.00 m.7.50 " " da 7.00 a 15.00 m.10.00 " " oltre m.15.00		Secondo il tipo di strade (V. D.M. 1.4.68)		Secondo il tipo di strade (V. D.M. 1.4.68)		---	
ALTEZZE	MASSIMA ASSOLUTA	m.10.50, ma in ogni caso non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti - (Art.8 D.M. 2.4.68)				da m.4.50 a m.7.50, rimandando alla lottizzazione lo stabile una o l'altro quale altezza massima all'interno di ogni singolo lotto		m.11.40		da 4.50 a 7.50, rimandando alla lottizzazione lo stabile l'una o l'altra quale altezza massima all'interno di ogni singolo lotto		---		m. 7.50		---	
	RAPPORTO CON IL DISTACCO	---				---		1:1		---		---		---		---	
NUMERO MAX PIANI FUORI TERRA	Tre - purchè non superiore alla altezza degli edifici preesistenti e circostanti				Uno o due a seconda dell'altezza (vedi n°11)		Tre		Uno o due a seconda della altezza (vedi n°11)		---		---		---		
RAPPORTO DI COPERTURA	---				1/10 o 1/20 a seconda dell'altezza (vedi n°11 e 13)		5/10		1/10 o 1/20 a seconda della altezza (vedi n°13 e 11)		---		1/100		---		
DIMENSIONE LOTTO MINIMO	---				Si rinvia alla lottizzazione o al piano particolareggiato		Si rinvia alla lottizzazione o al piano particolareggiato		1500 mq		---		---		---		
LUNGHEZZA - MAX DEL FRONTE	---				Si rinvia alla lottizzazione o al piano particolareggiato		Si rinvia alla lottizzazione o al piano particolareggiato		---		---		---		---		
COSTRUZIONI ACCESSORIE	---				mq. 25 per lotto minimo		mq.30 per ogni 1000 mq.		mq.25 per lotto minimo		Ammesse per opere sociali (refettori, spogliatoi, ecc) e casa custode -		Non ammesse		---		